

Regolamento per l'attribuzione di contributi per convenzioni con Università straniere

(emanato con D.R. n. 12067 del 02/10/2008)

Il Presente Regolamento definisce i criteri per la concessione di contributi per le Convenzioni con Università straniere, disciplina le modalità per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi richiesti.

Le richieste, indirizzate al Magnifico Rettore dal Coordinatore della Convenzione, sentiti i componenti della Commissione di cui all'art. 2 della Convenzione stessa, sono esaminate dalla Commissione di Internazionalizzazione per l'espressione di un parere e sottoposte al Consiglio di Amministrazione

La Commissione mista di Internazionalizzazione è presieduta dal Delegato del Rettore alle Relazioni Internazionali e composta da rappresentanti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 1

Le richieste di contributi dovranno essere rispondenti alle finalità e alle azioni e/o iniziative che si ricollegano alla convenzione. Sono finanziabili solo spese strettamente indispensabili allo svolgimento delle attività presenti del Protocollo esecutivo della Convenzione.

Art. 2

L'ammontare del contributo da concedere dovrà tenere conto dell'ammontare di eventuali finanziamenti già concessi, attribuendo particolare attenzione alle convenzioni non finanziate in precedenza.

Art. 3

Nella determinazione del contributo sarà assicurata priorità alle convenzioni stipulate con i Paesi direttamente interessati dalle linee strategiche relative al processo di internazionalizzazione dell'ateneo barese definite dal Senato Accademico.

Art. 4

Ordinariamente le richieste dei contributi devono pervenire entro il 31 gennaio e il 31 maggio. Comunque le richieste dovranno essere presentate per eventi che non si è potuto programmare per tempo.

Art. 5

L'istanza viene presentata al Rettore sulla base di una modulistica predisposta dall'Ufficio, sentita la Commissione per l'internazionalizzazione.

Art. 6

Nell'istanza di finanziamento il proponente dovrà dichiarare l'ammontare di eventuali finanziamenti esterni richiesti o che intende richiedere.

Art. 7

Le richieste di finanziamento dovranno essere corredate da previsioni di spesa elencate analiticamente. Alle richieste di finanziamento soddisfatte dovranno seguire le rendicontazioni analitiche degli importi erogati.

Art. 8

La Commissione nell'attribuire le risorse, ove possibile terrà a disposizione una quota delle risorse per soddisfare eventuali ulteriori richieste per esigenze non programmabili che dovessero pervenire entro la fine dell'esercizio.

Art. 9

Il finanziamento attribuito deve essere utilizzato entro la data fissata dalla delibera del Consiglio di Amministrazione. Trascorso tale termine, l'importo relativo dovrà essere restituito all'Amministrazione Centrale. Eventuali mutamenti di destinazione o di data, dovuti a cause sopravvenute, debbono essere specificatamente autorizzati dal Rettore.